

(N. 1279-A bis)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## APPENDICE

ALLA

### RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

( D I F E S A )

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 AGOSTO 1950

---

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Durante il tempo intercorso dal giorno in cui la Commissione ha concluso l'esame del disegno di legge sullo stato degli ufficiali ad oggi, si sono verificati alcuni eventi che hanno modificato la situazione di fatto tenuta presente dalla Commissione nell'elaborazione del suo controprogetto.

In dipendenza di ciò la Commissione ha ritenuto necessario riprendere in esame il disegno di legge per apportarvi alcune modificazioni, che sottopone ora alla vostra approvazione.

In particolare, le modificazioni apportate sono le seguenti:

1. *L'articolo 75* stabilisce le autorità cui spetta la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale. Poichè nel frattempo sono stati ricostituiti nell'Esercito i corpi d'armata, occorre comprendere, tra le dette autorità, anche i comandanti di corpo d'armata.

In previsione della ricostituzione anche nell'Aeronautica di grandi unità corrispondenti, analoga aggiunta viene inserita per detta Forza armata.

Conseguentemente il *primo comma dell'articolo 75* è stato così modificato:

« La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al *comandante di corpo d'armata* o al *comandante di squadra navale* o al *comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego*, o al *comandante militare territoriale* o al *comandante in capo del dipartimento militare marittimo* o al *comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico* o al *comandante della Zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego*, se in servizio, o di residenza, in caso diverso ».

2. Per le medesime ragioni innanzi esposte è stata modificata negli stessi sensi la *lettera b) del primo comma dell'articolo 79*, che stabilisce le autorità cui spetta di formare il Consiglio di disciplina:

« *b)* per gli ufficiali di altro grado, *dal comandante di corpo d'armata* o dal *comandante di squadra navale* o dal *comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'uffi-*

*ziale dipende per ragioni di impiego*, o dal *comandante militare territoriale* o dal *comandante in capo del dipartimento militare marittimo* o dal *comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico* o dal *comandante della Zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego*, se in servizio, o di residenza, in caso diverso ».

(Segue poi nel testo esistente).

3. In conseguenza delle varianti apportate all'articolo 75, comma primo, e all'articolo 79, comma primo, lettera *b)*, è stato coordinato con dette varianti l'articolo 97 del testo governativo, che detta norme speciali per i procedimenti disciplinari in tempo di guerra, *modificando i commi secondo e terzo di detto articolo 97* nel modo seguente:

« Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da *comandante d'armata* o da *comandante* di divisione autonoma, o da *comandante* di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento al Consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il Consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il *Ministro*, per la formazione del Consiglio di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

« Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da *comandante di corpo d'armata* o di *unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica*, il *Ministro* può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il Consiglio di disciplina ».

4. *L'articolo 98 del testo governativo*, contenente disposizioni transitorie sull'applicazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, era stato redatto sul presupposto che le variazioni ai limiti di età precedentemente in vigore sarebbero state apportate dalla legge di stato. Senonchè, nel frattempo, dette

variazioni sono state già introdotte, quanto agli ufficiali dell'Esercito dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, quanto agli ufficiali dell'Aeronautica dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, mentre per gli ufficiali della Marina sono inserite nel disegno di legge sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina, in corso di approvazione al Senato, e che si ha ragione di ritenere vedrà anch'esso la luce prima dell'approvazione del disegno di legge sullo stato. Per cui, la legge di stato non farà che recepire i limiti di età già variati da leggi nel frattempo intervenute.

In dipendenza di ciò, da un canto le disposizioni contenute nell'articolo 98 non hanno più ragione di essere, dall'altro, la legge di stato dovrà limitarsi a regolare quelle situazioni transitorie che, già considerate dalle leggi anzidette, potranno continuare a sussistere ancora all'atto della sua entrata in vigore. A tale ultima esigenza è sufficiente provvedere con aggiunte alle note alle tabelle 1, 2 e 3.

Conseguentemente:

a) *l'articolo 98 del testo governativo è stato soppresso;*

b) *alla nota alla tabella 1 (Esercito) è stato aggiunto il seguente comma sesto:*

« Per gli ufficiali dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, aventi grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n. 1638 rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti, il limite di età è di anni 51 ».

c) *alla nota alla tabella 2 (Marina) sono stati premessi i seguenti due commi:*

« Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data di entrata in vigore della legge . . . . . (sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina), continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado medesimo anteriormente a tale ultima data. Per gli ufficiali di detto ruolo, che alla data di

entrata in vigore della legge . . . . .  
. . . . . (sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina) rivestivano nel servizio permanente il grado di tenente, il limite di età è di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data di entrata in vigore della legge . . . . . (sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina), continua ad applicarsi il limite di età già previsto per il grado medesimo nel ruolo di provenienza ».

Conseguentemente l'attuale comma primo diventa comma terzo, e l'attuale comma secondo diventa comma quarto.

*Infine l'attuale comma terzo è stato eliminato, essendo il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina soppresso con l'articolo 13 del disegno di legge sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;*

d) *alla nota alla tabella 3 (Aeronautica) sono stati premessi i seguenti due commi:*

« Per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario, aventi grado di colonnello e che tale grado rivestivano alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è di anni 61.

« Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è, in tutti i gradi, di anni 58 ».

Conseguentemente, l'unico comma ora esistente diventa comma terzo.

5. Il progetto di legge sull'avanzamento degli ufficiali stabilisce molto opportunamente, fin da ora, come data di efficacia della legge stessa

il 1° gennaio 1953. Poichè legge di stato e legge di avanzamento sono intimamente connesse, contenendo anzi la prima disposizioni che costituiscono il presupposto per l'applicazione della seconda, anche per la legge di stato occorre prevedere la stessa data di efficacia.

Conseguentemente è stato stabilito, con apposito articolo (art. 120) che la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

La Commissione ha ritenuto infine opportuno che si desse una decorrenza anticipata ai limiti di età fissati dai primi tre commi della tabella n. 1 per gli ufficiali dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, del soppresso ruolo mobilitazione e del soppresso ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti, ad evitare che, a

causa del lungo tempo intercorso tra la presentazione della legge e l'approvazione, numerosi ufficiali — che avrebbero beneficiato dell'elevamento dei limiti di età se la legge fosse stata approvata tempestivamente — non vengano a giovarsene per avere nel frattempo maturato il limite di età previsto dalle precedenti leggi per la cessazione dal servizio. Il nuovo articolo 120 è stato pertanto così redatto:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953, salvo le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1, le quali hanno effetto dal 1° gennaio 1952 ».

CADORNA, *relatore*.

## ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICAZIONI

## ARTICOLI

## DISEGNO DI LEGGE

## DEL GOVERNO

## Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante di squadra navale o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

Se trattasi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti capi di stato maggiore o al comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Se trattasi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al Ministro.

Quando siavi corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o con-

## DISEGNO DI LEGGE

## DELLA COMMISSIONE

## Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

nessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

Art. 79.

Il consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando:

a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;

b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante di squadra navale o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate, il consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera b), designato dal Ministro.

Art. 97.

In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente Titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.

Art. 79.

*Identico.*

a) *identico;*

b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 95

*Identico.*

Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o di Corpo d'armata o divisione autonoma, o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei predetti comandanti, designato dal Ministro.

Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di tre membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

#### Art. 98.

Agli ufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti alle armi, corpi, ruoli e servizi indicati nelle annesse tabelle numeri 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito, i limiti di età vigenti anteriormente alla data predetta, se più elevati di quelli stabiliti nelle tabelle stesse.

Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del consiglio di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

#### Art. 96.

*Soppresso.*

#### Art. 120.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953, salvo le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1, le quali hanno effetto dal 1° gennaio 1952.





TABELLE

TABELLA N. 1.

Testo del Governo

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

G R A D O	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata . . . . .	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata designato d'armata.	—	64	—	—
Generale di corpo d'armata . . . . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	62	58	63	—
Colonnello . . . . .	58	56	60	—
Tenente colonnello . . . . .	56	54	57	—
Maggiore . . . . .	55	52	55	—
Capitano . . . . .	52	48	52	52
Subalterni . . . . .	50	48	50	51

*Nota.* — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## TABELLA N. 1.

Testo della Commissione

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata . . . . .	—	65	—	—
<i>Soppresso.</i>				
Generale di corpo d'armata . . . . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	62	58	63	—
Colonnello . . . . .	58	56	60	—
Tenente colonnello . . . . .	56	54	57	—
Maggiore . . . . .	55	52	56	—
Capitano . . . . .	52	48	52	52
Subalterni . . . . .	50	48	50	51

*Nota.* — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei Servizi, fermo restando per i subalterni il limite di età di anni 51 per essi precedentemente previsto.

Per gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, i limiti di età sono così stabiliti: colonnello, anni 59; tenente colonnello, anni 58; maggiore, anni 55; capitano, anni 50; subalterni, anni 48.

Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di due anni, fermo restando per il grado di colonnello delle Armi diverse da quella dei carabinieri e per i subalterni dei Servizi i precisi limiti di età, rispettivamente di anni 59 e di anni 53, ed escluso dall'anzidetto aumento di due anni il grado di colonnello dei Servizi.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli ufficiali dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario aventi grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti, il limite di età è di anni 51.

TABELLA N. 2.

Testo del Governo

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA**

GRADO	Stato Maggiore		Genio Navale		Armi Navali	Corpo Sanitario		Commissariato	Capitanerie di porto	Corpo equipaggi militari marittimi
	Ruolo comandi navali	Ruolo comandi marittimi	Ruolo Direzione	Ruolo Servizi		Medici	Farmacisti			
Ammiraglio di armata . . . . .	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra designato d'armata.	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore.	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrisp.	60	—	63	—	63	65	—	65	65	—
Contrammiraglio e grado corrisp. . . .	58	—	61	—	61	63	—	63	63	—
Capitano di vascello e grado corrisp. . .	55	56	58	58	58	60	60	60	60	—
Capitano di fregata e grado corrisp. . . .	52	54	55	55	55	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrisp. . .	50	52	52	52	52	55	55	55	55	—
Tenente di vascello e grado corrisp. . . .	45	—	50	—	50	52	52	52	52	60
Subalterni . . . . .	45	—	48	—	48	50	50	50	50	58

*Nota.* — I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

Agli ufficiali del ruolo transitorio macchine della Marina si continuano ad applicare i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## TABELLA N. 2.

## Testo della Commissione

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata . . . . . <i>Soppresso</i>	65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	--	65	--	65	--	--	--	--	--	--	--	--
Ammiraglio di divisione e grado corrispond.	60	--	63	--	63	--	65	--	65	--	65	--	--
Contrammiraglio e grado corrispondente .	58	--	61	--	61	--	63	--	63	--	63	--	--
Capitano di vascello e grado corrispond. .	55	--	58	--	58	--	60	60	60	--	60	--	--
Capitano di fregata e grado corrispond. .	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	--
Capitano di corvetta e grado corrispond.	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	--
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni . . . . .	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

*Nota.* — Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data d'entrata in vigore della legge . . . . . (sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina) continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado medesimo anteriormente a tale ultima data. Per gli ufficiali di detto ruolo, che alla data di entrata in vigore della legge . . . . . (sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina) rivestivano nel servizio permanente il grado di tenente, il limite di età è di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data di entrata in vigore della legge . . . . . (sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina) continua ad applicarsi il limite di età già previsto per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente: di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

## TABELLA N. 3.

## Testo del Governo

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

G R A D O	Arma Aeronautica			Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo Sanitario Aeronautico
	Ruolo Naviganti	Ruolo Servizi	Ruolo Specialisti	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo Amministrazione	Ruolo Ufficiali medici
Generale di armata aerea . . . . .	62	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea designato d'armata aerea	61	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	60	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	58	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello . . . . .	54	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello . . . . .	52	57	—	55	—	57	—	57
Maggiore . . . . .	50	55	—	52	—	55	—	55
Capitano . . . . .	47	52	60	50	60	52	60	52
Subalterni . . . . .	45	50	58	48	58	50	58	50

*Nota.* — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

TABELLA N. 3.

Testo della Commissione

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE**

G R A D O	Arma Aeronautica				Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo sanitario Aeronautico
	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti speciale	Ruolo Servizi	Ruolo Specialisti	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo Amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea . . . . . <i>Soppresso</i>	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello . . . . .	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello . . . . .	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore . . . . .	49	52	56	—	52	56	56	56	56
Capitano . . . . .	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni . . . . .	45	47	50	58	48	50	50	50	50

*Nota.* — Per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario, aventi grado di colonnello e che tale grado rivestivano alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è di anni 61.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è, in tutti i gradi, di anni 58.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.